

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Centro di Solidarietà "Don Mottola" ODV - Tropea

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni, l'organizzazione di volontariato denominata **Centro di Solidarietà "Don Mottola" ODV - Tropea** di seguito denominata "associazione", con sede in Tropea (VV) alla Via Glorizio, n. 6 . La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" e diventerà **"Centro di Solidarietà Don Mottola ODV - Tropea"**.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2. La durata dell'associazione è illimitata. La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.



ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) Tutelare tutti i diritti delle persone (di ogni età) con disabilità e/o in varie altre condizioni di disagio sociale,
- b) Proporre soluzioni concrete ai singoli e specifici casi di persone con disabilità e/o in varie condizioni di disagio sociale,
- c) Incentivare la coscienza sociale, collettiva ed istituzionale per cercare di migliorare le condizioni delle persone con disabilità e/o in disagio sociale,
- d) Ottenere il massimo grado di integrazione nel contesto sociale (scuole, lavoro, attività sportive, ecc.) di persone con disabilità e/o in disagio sociale,
- e) Offrire informazioni e chiarimenti sull'attuale legislazione per il miglioramento delle condizioni delle persone con disabilità e/o in disagio sociale,
- f) Creare ed incentivare servizi a sostegno delle famiglie disagiate e/o con persona disabile nel nucleo familiare,
- g) Tenere i contatti con altre Associazioni, organizzazioni ed Enti che si occupano di disabilità e/o di disagio sociale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica,

h) Realizzare strutture che possano tutelare le persone con disabilità oltre la famiglia ed aiutino a far superare le condizioni di disagio sociale **mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:**

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n°53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'associazione potrà:

- a) Organizzare, promuovere e gestire attività culturali, formative, ricreative, ludiche e di educazione all'autonomia in favore delle persone disabili e/o in disagio sociale;
- b) Offrire alle famiglie delle persone affette da disabilità e/o in disagio sociale sostegno e ascolto, fornire orientamento, informazioni e chiarimenti riguardo ai beni e ai servizi disponibili sul territorio, affiancandole inoltre nelle necessità del quotidiano e supportandole nei rapporti con le realtà istituzionali per garantire loro la piena coscienza dei propri diritti e la possibilità di partecipare completamente alla società su una base di uguaglianza con gli altri cittadini;
- c) Informazione e consulenza per l'accessibilità delle persone con disabilità e/o in disagio sociale al mondo della formazione, dell'istruzione, del lavoro e della promozione alla salute, anche prevedendo momenti di accompagnamento o supportando la famiglia in tali attività;
- d) Iniziative di formazione di volontari, di sensibilizzazione e promozione di una cultura del volontariato, dell'accoglienza

e della solidarietà;

e) Essere presenza attiva all'interno del territorio creando momenti di partecipazione attiva con le realtà associative e culturali locali es. oratori estivi;

f) Promuovere e organizzare raccolte di generi di prima necessità, beni e fondi volte a garantire un sostegno materiale ed economico alla persona con disabilità e/o in disagio sociale alle loro famiglie.

g) Tenere i contatti e collaborare con altre associazioni che si occupano di disabilità e/o in disagio sociale per coordinare con esse le attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

h) Dialogare con gli Enti locali, Enti pubblici e Parrocchie... per il raggiungimento delle finalità statutarie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

i) Partecipare a bandi di assegnazione fondi da parte di Istituzioni pubbliche e/o private finalizzate al sostegno di specifici progetti;

l) Svolgere ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto. I volontari sono persone che



per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzio-

namento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.



E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno l'associazione deve redigere il

bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

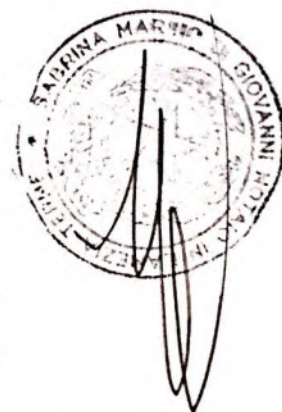
ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per



iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione nè alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati: 1) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; 3) a versare l'eventuale quota associativa; 4) a svolgere la propria attività per il perseguimento degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto; Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; 3) ad accedere alle cariche associative; 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo

le seguenti modalità: essi sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta indirizzata al Comitato Direttivo, presso la sede sociale. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante lettera raccomandata o posta certificata o semplice email.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione: 1) l'Assemblea dei soci, 2) il Comitato Direttivo; 3) il Presidente; 4) Organo di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

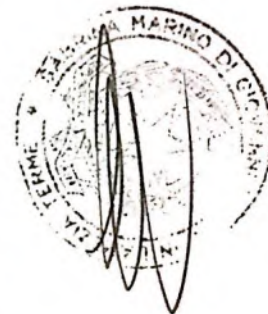
ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano



dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale; 2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni; 4) delibera l'esclusione dei soci; 5) delibera le eventuali quote associative; 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del

patrimonio. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante af-

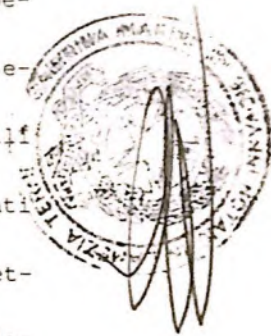


fissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.10 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di tre o più membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina

di un nuovo Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale; deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.



Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di

mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

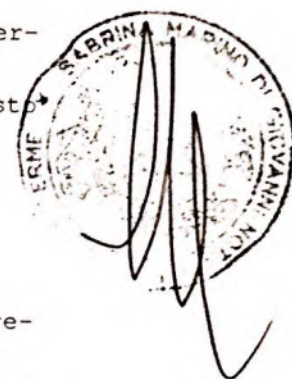
ART.12 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei

soci fra i soci stessi e resta in carica per tre anni. I membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richieste dalle parti.

ART.13 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della



Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.14 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to

Cortese Maria Rosaria

Sabrina Marino



Copia conforme all'originale, in più fogli
muniti delle prescritte firme, nei miei rogiti.
Lamezia Terme, 14 ottobre 2020





Centro di Solidarietà
DON MOTTOLA

*Associazione Volontari
Centro di Solidarietà Don Mottola
Via Glorizio 6
89861, Tropea (VV)*

Oggetto: Trasmissione dello Statuto per adeguamento secondo il D. Lgs 117/2017

Egr. Dott. Verderami Fabio,

di seguito alla nostra conversazione telefonica in data 20 Ottobre 2020, invio la copia del verbale dell'assemblea della nostra Associazione in cui, davanti al Notaio Dott.ssa Sabrina Marino di Lamezia Terme, lo statuto è stato adeguato ai parametri del D. Lgs 117/2017 per Associazione che operano nel Terzo Settore.

Come si evince dalla copia del verbale dell'assemblea, lo statuto, rinnovato, è stato registrato in Lamezia Terme il 14 ottobre 2020 dalla stessa dottoressa.

Seguono i dati specifici da Lei richiesti:

- presidente pro tempore Maria Rosaria Cortese nata a Tropea il 30/01/1962 ed ivi residente;
- codice fiscale: 95001460799;
- pec: donmottola@pec.csvibivalentia.it;
- e-mail: centrodisolidarietadonmottola@gmail.com;
- numeri di telefono utili: Maria Rosaria Cortese 338 2415092 & Francesca La Prova 349 1917811;

RingraziandoLa per la cortese attenzione, porgiamo distinti saluti.

Tropea 20/10/2020



Codice Fiscale: 95001460799
Tel: 0963 61034
e-mail: centrodisolidarietadonmottola@gmail.com

★

Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre in
Tropea alla via Glorizio n.6

Registrato a:
Lamezia Terme
il 14/10/2020
n. 2368
Serie 1T

8 ottobre 2020

Innanzitutto a me, dottoressa Sabrina Marino, Notaio in Lamezia Terme, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, è presente la dott.ssa

- Maria Rosaria Cortese nata a Tropea (VV) il 30 gennaio 1962, domiciliata per la carica presso la sede infra indicata la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione "CENTRO DI SOLIDARIETA' DON MOTTOLA ODV TROPEA", con sede in Tropea via Glorizio n.6, costituita con atto a rogito notaio Giorgio La Rovere da Tropea del 5 agosto 1983 repertorio n. 37931 ivi registrato il 16 agosto 1983 al n.259, munita degli occorrenti poteri attribuitigli dallo statuto sociale.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'adunanza dell'Assemblea della predetta associazione, indetta per questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno:



- modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione per adeguarlo alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 recante 8CODICE DEL Terzo Settore a norma dell'art.1 comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106".

A ciò aderendo, io Notaio, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dei vigenti pat-
ti sociali, il sopra costituito Presidente, la quale constata
e fa constatare quanto segue:

- che l'assemblea è convocata nelle forme e nei termini previ-
sti dallo Statuto;

- che sono presenti i seguenti associati:

- Don Ignazio Toraldo di Francia nato a Tropea il 5 gennaio
1946;

- Antonella Rizzo nata a Messina il 2 marzo 1961 per delega al
Presidente del 7 ottobre 2020 acquisita agli atti sociali;

- Elisabeth Leffler nata a Southwark (Gran Bretagna) il 25
settembre 1963;

- Giuseppe Gabrielli nato a Tropea (VV) il 27 dicembre 1957;

- Francesca La Prova nata a Tropea (VV) il 22 dicembre 1978;

- Rossella Pitocchi nata a Tropea (VV) il 20 novembre 1980;

- Rosaria Bozzolo nata a Tropea (VV) il 16 febbraio 1953;

- Orsola Chiapparò nata a Parghelia (VV) il 5 dicembre 1949;

- Monica Fazzari nata a Tropea (VV) il 25 marzo 1987;

- Nunziata Thalita Fleri nata a Messina il 4 maggio 1988;

- Don Giuseppe Vallone nato a Vibo Valentia il 28 ottobre

1994;

- Maria La Torre nata a Tropea (VV) il 27 settembre 1959;
- che pertanto l'assemblea è regolarmente convocata ed idonea a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sul quale tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati.

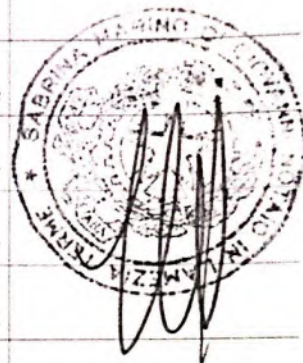
Passando alla sua trattazione, il Presidente sulla base delle precedenti delibere fa presente che occorre adeguare lo statuto dell'associazione alle recenti normative relative alla riforma del Terzo Settore anche con riguardo alla disciplina tributaria applicabile agli enti rientranti in tale categoria.

E' necessario, perciò, procedere ad una drastica revisione statutaria, adeguandola, come detto alla nuova normativa, più favorevole dal punto di vista fiscale, e dare, inoltre, maggiore chiarezza alla formulazione degli scopi e delle finalità della Associazione, adeguandoli alle prescrizioni di cui al citato Decreto Legislativo.

Passando poi alle modifiche oggetto della presente delibera, il Presidente, per quanto ovvio, fa constatare che le modifiche proposte coinvolgono soprattutto l'articolo 2 dello Statuto.

Dopo breve ed esauriente discussione, viste le motivazioni adottate dal Presidente, l'assemblea, ravvisata la necessità della revisione, con voto unanime espresso per alzata di mano,

delibera:



- di approvare le modifiche proposte dello Statuto della Associazione che, nella nuova versione, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di confermare tutte gli altri patti e condizioni dello statuto qui non modificati;

- di dare ampio e contestuale mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari all'adeguamento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore quindici e venti

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla Comparsa il quale con me notaio lo sottoscrive alle ore quindici e trenta dopo che da me interpellata lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da notaio il presente atto consta di pagine intere quattro e sin qui della quinta di due fogli.

F.to

Cortese Maria Rosaria

Sabrina Marino